



COMUNICATO UFFICIALE N. 7/L – 1° SETTEMBRE 2020

7/10

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 78/A della F.I.G.C., pubblicato in data 1° Settembre 2020:

Comunicato Ufficiale n. 78/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 agosto 2020;

Premesso

- quanto disposto con il C.U. n. 210/A dell'8 giugno 2020 con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020;

- che le società professionistiche e le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision sono tenute, nella stagione sportiva 2020/2021, all'osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti;

- che è assoluto interesse della Federazione che le società professionistiche nonché le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision osservino rigorosamente i su indicati Protocolli Sanitari e pertanto si ritiene opportuno prorogare per la stagione sportiva 2020/2021 la disciplina sanzionatoria speciale relativa alla violazione di tali protocolli sanitari già individuata per la stagione sportiva 2019/2020 con il C.U. 210/A dell'8 giugno 2020;

tutto ciò premesso

h a d e l i b e r a t o

(Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari)

1. Le società professionistiche e le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision sono tenute all'osservanza dei Protocolli Sanitari finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 emanati dalla FIGC e validati dalle Autorità sanitarie e governative competenti. In caso di violazione dei Protocolli Sanitari, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), c) e g), del C.G.S. della FIGC. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da COVID-19.
2. Se dalla violazione di cui al comma 1, scaturisce la positività al Covid-19 ("Covid+") di un componente del Gruppo Squadra, secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, il fatto è punito con la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. h), del C.G.S. della FIGC.
3. Se viene accertato che i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono stati posti in essere al fine di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione sportiva, ovvero di assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ovvero comunque di incidere sull'esito del campionato di competenza, il fatto è punito con la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i), del C.G.S. della FIGC.
4. Le società sono responsabili dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci, e di tutti gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del C.G.S. della F.I.G.C., secondo quanto previsto dai richiamati Protocolli Sanitari, che in qualunque modo possano contribuire alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. La responsabilità delle società concorre con quella dei dirigenti, tesserati, soci e non soci e degli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del C.G.S. della FIGC.
5. Per le violazioni di cui ai commi precedenti, l'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore federale, ai sensi della Parte II, Titolo V, Capo II, del C.G.S. della F.I.G.C.
6. La presente norma si applica ai fatti commessi nella stagione sportiva 2020/2021 e per le società di calcio femminile che partecipano al Campionato di Calcio Femminile Serie A TIM Vision comunque ai fatti commessi successivamente alla pubblicazione del presente comunicato.

Publicato in Firenze il 1° Settembre 2020

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli